

Direzione Regionale: LAVORO

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G10316 del 17/07/2014

Proposta n. 12267 del 15/07/2014

Oggetto:

Ulteriore riduzione della durata complessiva della formazione sulle competenze di base e trasversali di cui all'art. 2, allegato A alla D.G.R. del 3 febbraio 2012, n. 41 "Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" e adeguamento dei contenuti relativi alla sicurezza sul lavoro all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011.

OGGETTO: Ulteriore riduzione della durata complessiva della formazione sulle competenze di base e trasversali di cui all'art. 2, allegato A alla D.G.R. del 3 febbraio 2012, n. 41 "Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" e adeguamento dei contenuti relativi alla sicurezza sul lavoro all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Su proposta della Dirigente dell'Area *Affari Generali*

VISTI:

- l'art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 247 (*Norme di attuazione del Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*) e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, co. 30;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (*Testo unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*) e s.m.i.;
- il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*) e, in particolare, l'art. 2;
- il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*) e, in particolare, l'art. 2;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (*Ordinamento della formazione professionale*) e s.m.i.;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 (*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*) e s.m.i.;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e s.m.i.;

- la legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (*Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato*);
- la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di bilancio 2011-2013”, in particolare l’art. 1, co. 128;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (*Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9*) e, in particolare, l’art. 4;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 aprile 1998 (*Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti*);
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 20 maggio 1999, n. 179 (*Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti*);
- l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, co. 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la deliberazione del 20 febbraio 2014 adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, di seguito “*Linee guida*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 969 (*Legge regionale 9 agosto 2006, n. 9 “Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato” - Approvazione del Piano 2007-2008 per l'offerta formativa in apprendistato nella Regione Lazio*);
- la Determinazione del Direttore regionale del 18 dicembre 2008, n. D4326 (*Approvazione della graduatoria finale delle offerte costituenti il Catalogo regionale previsto dal Piano 2007-2008 per l'offerta formativa in apprendistato nella Regione Lazio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 969/2007*);
- la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 (*Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*);
- la determinazione del Direttore regionale del 10 agosto 2012, n. B05361 (*Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'Individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui alla DGR n. 41 del 3/02/2012 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del D.Lgs 167/2011*);

PREMESSO CHE

- a norma dell’art. 4, co. 3 del d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. la “formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di

base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni”;

– con la D.G.R. n. 41/2012, la Regione Lazio ha adottato disposizioni per la formazione sulle competenze di base e trasversali per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

- l'art. 2 dell'allegato A alla richiamata D.G.R. n. 41/2012 prescrive che:
 - l'articolazione delle ore previste dal co. 3, art. 4, del d.lgs. n. 167/2011 è determinata in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto;
 - con determinazione della Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione, sentite le parti sociali, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;
 - in prima applicazione, essi sono definiti nell'Allegato 1 della medesima D.G.R. n. 41/2012 ed è fatta salva la possibilità di prevedere un monte ore complessivo inferiore alle 120 ore nel triennio in relazione ai seguenti criteri:
 - 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario;
 - con determinazione della Direzione competente in materia di lavoro e formazione, sentite le parti sociali, sono definite ulteriori modalità di riduzione del monte ore complessivo, in relazione all'età e alle competenze dell'apprendista;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

– allo scopo di garantire una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 76/2013 convertito con l. n. 99/2013, con Deliberazione del 20 febbraio 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le *Linee Guida* per l'apprendistato professionalizzante;

– con le predette *Linee Guida* la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, come di seguito indicato:

- 120 ore per gli apprendisti privi di titoli di studio, in possesso di licenza elementare, e/o in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. n. 226/2005, diploma di qualifica professionale rilasciato dagli IPSIA ai sensi del previgente ordinamento o diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di studio di livello terziario;
- tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi. La riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati;

PREMESSO INFINE CHE

– anche la formazione generale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, che costituisce credito formativo permanente ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, può essere compresa nei contenuti dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante;

EVIDENZIATO CHE

– a norma dell’art. 5 della Deliberazione del 20 febbraio 2014, le Regioni e Province autonome si impegnano a recepire i contenuti delle *Linee guida* entro sei mesi dalla data di approvazione delle stesse;

ATTESO CHE

– a seguito dell’adozione dell’Avviso pubblico di cui alla determinazione n. B05361/2012 è stato realizzato il *Catalogo dei moduli formativi sulle competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere* costituito da moduli formativi della durata di 40 ore ciascuno;

– il primo modulo obbligatorio, concernente le *competenze di base e trasversali per la 1^a annualità*, si articola in quattro ambiti contenutistici: *Sicurezza sul lavoro, Disciplina del rapporto di lavoro, Comunicazione e competenze relazionali, Organizzazione ed economia*;

– in identici ambiti contenutistici è articolato il modulo A “*Competenze di base e trasversali*”, della durata di 42 ore, previsto dal *Catalogo regionale dell’offerta formativa* di cui alla Determinazione n. 4326/2008, costituito a norma della previgente disciplina per la formazione dell’apprendistato professionalizzante;

RITENUTO

dunque, necessario, nelle more del recepimento delle indicazioni previste nelle richiamate *Linee guida*, procedere all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, co.

5, dell'allegato A alla D.G.R. n. 41/2012 riconoscendo quale credito formativo la frequenza in precedenti rapporti di apprendistato dei moduli formativi, come meglio specificato nelle seguenti lettere a, b e c, e di ridurre ulteriormente, fino alla concorrenza di 40 ore, il monte ore complessivo di cui all'art. 2, co. 4, dell'allegato A alla D.G.R. n. 41/2012:

- a. del modulo A “*Competenze di base e trasversali*” previsto dal *Catalogo regionale dell'offerta formativa* di cui alla Determinazione n. D4326/2008;
- b. del modulo obbligatorio “*Competenze di base e trasversali 1^ annualità*” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 41/2012;
- c. presso altra Regione o Provincia autonoma, di moduli formativi coerenti con i contenuti del modulo obbligatorio “*Competenze di base e trasversali 1^ annualità*” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 41/2012;

RITENUTO, altresì, **NECESSARIO**

– uniformare i contenuti del modulo “*Competenze di base e trasversali 1^ annualità*” di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 41/2012 a quelli prescritti, per la formazione generale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, dall'art. 4 dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011;

– stabilire, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del citato Accordo, che la formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro svolta nell'ambito del modulo “*Competenze di base e trasversali 1^ annualità*” dovrà essere:

- di durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori;
- dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed essere articolata nei seguenti contenuti:
 - concetti di rischio;
 - danno;
 - prevenzione;
 - protezione;
 - organizzazione della prevenzione aziendale;
 - diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
 - organi di vigilanza, controllo e assistenza;

– riconoscere, in virtù di detto adeguamento, la formazione generale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, svolta nell'ambito del modulo “*Competenze di base e trasversali 1^ annualità*” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, quale credito formativo permanente ai sensi dell'art. 1 delle *Linee Guida*.

Esperita in forma scritta la procedura di consultazione delle Parti sociali, avviata in data 27 giugno 2014 e conclusa, priva di osservazioni, il 4 luglio 2014.

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. di riconoscere quale credito formativo la frequenza in precedenti rapporti di apprendistato dei moduli formativi di cui alle lettere a, b e c, e di ridurre ulteriormente, fino alla concorrenza di 40 ore, il monte ore complessivo di cui all'art. 2, co. 4, dell'allegato A alla D.G.R. n. 41/2012:
 - a. del modulo A “*Competenze di base e trasversali*” previsto dal *Catalogo regionale dell'offerta formativa* di cui alla Determinazione n. 4326/2008;
 - b. del modulo obbligatorio “*Competenze di base e trasversali 1^a annualità*” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 41/2012;
 - c. presso altra Regione o Provincia autonoma, di moduli formativi coerenti con i contenuti del modulo obbligatorio “*Competenze di base e trasversali 1^a annualità*” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 41/2012;
2. di uniformare i contenuti del modulo “*Competenze di base e trasversali 1^a annualità*” di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 41/2012 a quelli prescritti, per la formazione generale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, dall'art. 4 dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011;
3. di stabilire, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo, che la formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, svolta nell'ambito del modulo “*Competenze di base e trasversali 1^a annualità*” dovrà essere:
 - di durata non inferiore a 4 ore, per tutti i settori;
 - dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed essere articolata nei seguenti contenuti:
 - concetti di rischio;
 - danno;
 - prevenzione;
 - protezione;
 - organizzazione della prevenzione aziendale;
 - diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
 - organi di vigilanza, controllo e assistenza;
4. di riconoscere, in virtù di detto adeguamento, la formazione generale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, svolta nell'ambito del modulo “*Competenze di base e trasversali 1^a annualità*” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, quale credito formativo permanente ai sensi dell'articolo 1 delle *Linee Guida*.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale www.portalavoro.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
Marco Nocchioli